

«IVA NEI REGIMI SPECIALI E LE TIPICITÀ DEL REGIME FORFETTARIO»

**MANTOVA, TEATRO BIBIENA
26 SETTEMBRE 2025**

A cura di

Alessandra Caputo

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Caputo e Valenti Associati

INDICE DEGLI ARGOMENTI

L'Iva nei regimi speciali:

- Agricoltura
- Regime del margine
- Agenzie di viaggi e turismo

Forfettari e IVA:

- Gli adempimenti Iva dei contribuenti forfettari
- Le operazioni per le quali il forfettario è debitore di imposta
- Il nuovo termine trimestrale di versamento per l'Iva in reverse charge
- La perdita del regime in corso d'anno
- La rettifica della detrazione

LE REGOLE DI BASE

I PRESUPPOSTI DELL'IVA

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle **cessioni di beni** e sulle **prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato** nell'esercizio di **imprese** o nell'esercizio di **arti e professioni** e sulle **importazioni** da chiunque effettuate (Art. 1, Dpr 633/1972).



**Requisito
oggettivo** (artt.
2 e 3, Dpr
633/1972)



**Requisito
soggettivo** (artt.
4 e 5, Dpr
633/1972)



**Requisito
territoriale**
(artt. 7 e ss, Dpr
633/1972)

LA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Operazioni rilevanti IVA:

presentano tutti i presupposti per poter essere assoggettate ad imposta. Sono operazioni soggette a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa IVA.

Operazioni non rilevanti IVA:

operazioni prive di almeno uno dei presupposti necessari per poter essere assoggettate ad imposta. Sono escluse da tutti gli adempimenti previsti dalla normativa IVA.



Operazioni imponibili
Operazioni non imponibili
Esenti

LA BASE IMPONIBILE

Regola generale
(art. 13, comma 1)



Ammontare complessivo dei **corrispettivi** dovuti al cedente dei beni o al prestatore di servizi, secondo le condizioni contrattuali, **compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione.**

Deroghe
(art. 13, comma 3)



Per alcune fattispecie, la base imponibile non coincide con il corrispettivo pattuito ma con altro ammontare, ovvero il **valore normale.**

DEBITORE DI IMPOSTA

Regola generale
(art. 17, comma 1)



L'imposta è dovuta dal
**cedente o dal
prestatore.**

Deroghe
(art. 17, comma 2 e ss)



L'imposta è dovuta dal
**cessionario o dal
committente**
(inversione contabile).

LA RIVALSA

Regola generale
(art. 18, comma 1)



Meccanismo obbligatorio attraverso cui si realizza il **passaggio dell'imposta dal soggetto passivo ad un altro operatore della catena**, fino ad arrivare al consumatore finale, il quale, non potendo addebitare a nessuno l'imposta e non potendola detrarre, risulterà inciso.

Eccezioni
(art. 18, comma 3)



La rivalsa **non è obbligatoria** per le **cessioni gratuite** di beni e **destinazione** di beni e servizi **a finalità estranee** all'esercizio di impresa e per le **prestazioni gratuite** di servizi.

LA DETRAZIONE

Diritto di **sottrarre** dall'Iva dovuta (= iva riscossa sulle vendite), l'**IVA assolta sugli acquisti**, al fine di ridurne l'ammontare da versare all'erario (art. 19, Dpr 633/1972).
Possibile solo se verificate **due condizioni**.



INERENZA

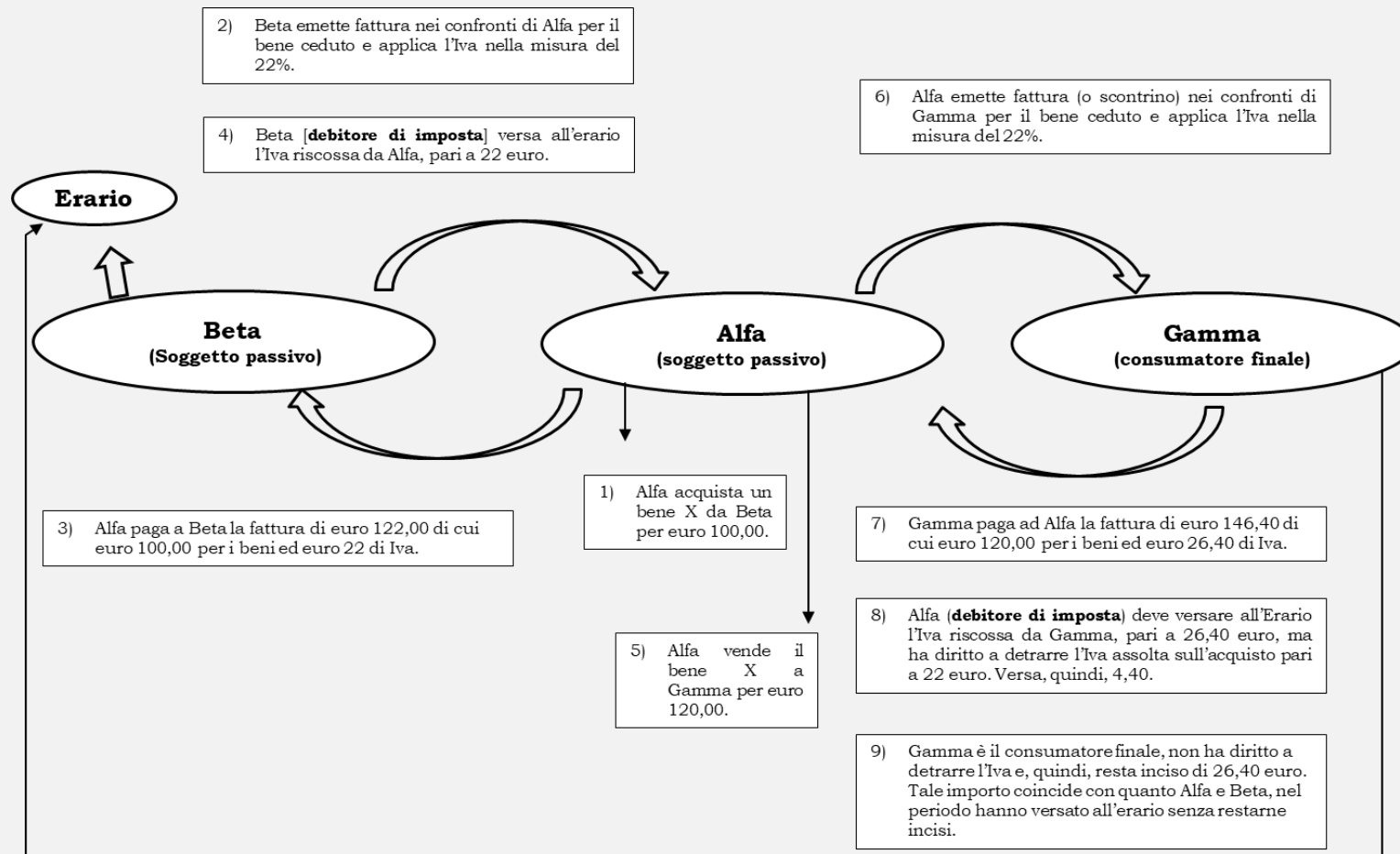
Detraibile solo l'**IVA addebitata** a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati **nell'esercizio dell'impresa, arte o professione**.



AFFERENZA

È detraibile l'Iva **relativa** all'effettuazione di **operazioni imponibili** e non quella relativa ad operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta (salvo eccezioni).

IL MECCANISMO RIVALSA/DETRAZIONE



**L'IVA NEI REGIMI SPECIALI:
ATTIVITÀ AGRICOLE**

IL REGIME SPECIALE IVA

L'Iva ammessa in detrazione coincide con l'ammontare determinato **applicando** al totale delle operazioni imponibili uno specifico coefficiente (definito «**percentuale di compensazione**») differenziato a seconda della categoria di prodotto (art. 34, comma 1, Dpr 633/1972).



Riguarda le sole
**operazioni
passive.**



Necessari
specifici
requisiti.



L'**IVA** assolta
sugli **acquisti**
non è
detraibile.

IL REGIME SPECIALE IVA

REQUISITI



SOGGETTIVO



Può essere applicato solo
dai **PRODUTTORI
AGRICOLI.**



OGGETTIVO



Riguarda esclusivamente
le cessioni di **PRODOTTI
AGRICOLI E ITTICI**
compresi tabella A, parte
I del Dpr 633/72.

IL REGIME SPECIALE IVA

ESEMPI



Cessione di vino per euro 20.000

- Aliquota Iva sulla cessione = 22%
- Iva applicata in fattura = 4.400
- **Percentuale di compensazione = 12,3%**
- Iva detraibile = $12,3\% * 20.000 = 2.460$
- **Iva dovuta = 1.940**



Cessione di cereali per euro 30.000

- Aliquota Iva sulla cessione = 4%
- Iva applicata in fattura = 1.200
- **Percentuale di compensazione = 4%**
- Iva detraibile = $4\% * 30.000 = 1.200$
- **Iva dovuta = zero**

IL REGIME SPECIALE IVA

IVA FORFETTIZZATA



SUPERIORE all'iva
assolta sugli acquisti



La differenza si definisce una **RENDITA IVA** e viene trattenuta dal produttore agricolo e si traduce in un ulteriore incasso, oltre il prezzo di vendita.



INFERIORE all'iva
assolta sugli acquisti



Si genera un **COSTO** per il produttore agricolo che ha la facoltà di optare per il regime ordinario.

IL REGIME DI ESONERO

I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici, sono **esonerati** dal **versamento dell'IVA** e da tutti gli **obblighi documentali e contabili**, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali (art. 34, comma 6, Dpr 633/1972).



Fuoriuscita in corso d'anno se **superamento limite 2/3** di operazioni diverse.



Emissione della **fattura** da parte dell'**acquirente** (se soggetto passivo).

IL REGIME FORFETTARIO

Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla **fornitura di servizi** di cui al **terzo comma dell'articolo 2135** del codice civile, l'**IVA** è determinata **riducendo** l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al **50% del suo ammontare**, a titolo di **detrazione forfettaria** dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni (art. 34 bis, Dpr 633/1972).



Il regime si applica solo alla fornitura servizi, non ai beni (circolare 6/E del 2005).



Analoga modalità è prevista per **agriturismo**, **enoturismo** e **oleoturismo** (art. 5. legge 413/1991).

**L'IVA NEI REGIMI SPECIALI:
REGIME DEL MARGINE**

IL REGIME DEL MARGINE

Regime IVA applicabile **alle cessioni di beni usati**, oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, **quando il cedente è un soggetto IVA** che ha acquistato i beni **presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato UE**. Si considerano **acquistati «da privati»** anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che già abbia assoggettato l'operazione al regime del margine (art. 36 del DL 41/1995).



FINALITÀ

Evitare una **doppia imposizione IVA** sul bene già assoggettato a IVA nella sua "prima vita", permettendo di tassare solo il **valore aggiunto** dal rivenditore.

IL REGIME DEL MARGINE

FUNZIONAMENTO

L'IVA non si calcola sul prezzo totale di vendita, ma **sul margine di guadagno**, ovvero:

Prezzo di vendita – Prezzo di acquisto = Margine imponibile

Se il margine è negativo, **non si applica IVA.**



**Regime ordinario
(o analitico)**



Regime globale



**Regime forfetario
(o a percentuale)**

IL REGIME DEL MARGINE

METODO ORDINARIO (O ANALITICO)



L'imponibile di ogni **singola** operazione è costituita dalla **differenza** tra il **corrispettivo** della vendita (comprensivo di Iva) e il **prezzo di acquisto**, incrementato delle eventuali spese di **riparazione** o **accessorie** (comprensive di Iva).

ESEMPIO

- Acquisto orologio usato ad euro 500, rivendita ad euro 800
- Margine lordo = 300 euro
- Iva (da scorporare e versare) = $300:1,22 = 54,10$

IL REGIME DEL MARGINE

METODO GLOBALE



Il margine è pari alla **differenza tra** l'ammontare delle **cessioni e** quello degli **acquisti**, aumentati delle spese di riparazione ed accessorie, complessivamente **effettuati nell'arco del mese** o del **trimestre**. Possibile compensare i margini positivi con quelli negativi di ciascun periodo.

ESEMPIO

- Acquisto da privati settembre = 600 euro
- Vendite settembre = 800 euro
- Margine globale = $800 - 600 = 200$ euro
- Iva (da scorporare e versare) = $200 : 1,22 = 36,07$

IL REGIME DEL MARGINE

METODO FORFETARIO (O A PERCENTUALE)



Per alcune categorie di operazioni, il margine è forfettizzato applicando al prezzo di vendita in una misura percentuale, indicata dalla Legge: ad esempio: **60%** per le **cessioni di oggetti d'arte** dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile; **50%** per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato; ecc.

ESEMPIO

- Acquisto collezione di francobolli = 7.000 euro
- Vendita collezione di francobolli = 10.000 euro
- Margine forfettario = $10.000 * 50\% = 5.000$ euro
- Iva (da applicare e versare) = $5.000 * 1,22 = 1.100$ euro

**L'IVA NEI REGIMI SPECIALI:
AGENZIE DI VIAGGI E
TURISMO**

IL REGIME DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

Regime IVA riservato alle **agenzie di viaggio e tour operator** che **organizzano viaggi in nome proprio** e vendono **pacchetti turistici “tutto compreso”** a consumatori (es. volo + hotel + transfer).

Le operazioni che prevedono il pagamento di un **corrispettivo globale** sono considerate come una **prestazione di servizi unica**.

L'agenzia non può detrarre l'IVA su voli, hotel, servizi turistici acquistati per comporre il pacchetto.



FINALITÀ

Semplificare la gestione IVA per pacchetti composti da più servizi.

IL REGIME DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

FUNZIONAMENTO

L'IVA non si applica sull'intero prezzo di vendita del pacchetto turistico, ma solo sul margine, cioè sul guadagno dell'agenzia.

Prezzo di vendita del pacchetto – Prezzo di acquisto del pacchetto = Margine comprensivo di Iva

ESEMPIO

- Costi pacchetto = 1.400 euro
- Vendita pacchetto = 2.000 euro
- Margine lordo = 600 euro
- Iva (da scorporare e versare) = $600 * 1,22 = 108,20$ euro

FORFETTARI E IVA

FORFETTARI E IVA

Sono **esonerati**
dall'esercizio della
rivalsa dell'Iva



NON possono
esercitare la **detrazione**
dell'Iva assolta sugli
acquisti



I Contribuenti forfettari



Emettono fattura e
certificano i
corrispettivi



Versano l'Iva per le
operazioni in
inversione contabile

FATTURAZIONE

- **Fino al 30/06/2022** → contribuenti forfetari esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica (articolo 1, comma 3, D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Possibile emettere comunque la fattura elettronica facoltativamente.
- **Dall'01/07/2022** → obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfetari che nel 2021 hanno conseguito ricavi/percepito compensi superiori a 25.000 euro.
- **Dall'01/01/2024** → obbligo per tutti i contribuenti forfetari.



Si applicano le **regole ordinarie** per l'**emissione**. Sempre possibile anche emettere la **fattura semplificata**.

CORRISPETTIVI

- Se il contribuente forfettario esercita **attività di commercio al minuto** o **attività assimilate** (in base all'articolo 22 del DPR 633/1972), c'è l'obbligo di **memorizzare elettronicamente i corrispettivi** e trasmetterli telematicamente all'Agenzia delle Entrate (salva la richiesta di emissione fattura da parte del cliente).
- Resta fermo l'**esonero dall'obbligo di certificazione** di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al Dpr 696/1996.

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

Ai fini **IVA**, i **contribuenti forfettari**:

- applicano alle **cessioni** di beni **intracomunitarie** l'articolo 41, comma 2-bis, del **Dl 331/1993**;
- applicano agli **acquisti** di beni **intracomunitari** l'articolo 38, comma 5, lettera c), del **Dl 331/1993**;
- applicano alle **prestazioni di servizi ricevute** da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli **articoli 7-ter, Dpr 633/1972**;
- applicano alle **importazioni**, alle **esportazioni** e alle **operazioni ad esse assimilate** le disposizioni di cui al **Dpr 633/1972** (ma non la disciplina dell'esportatore abituale).

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

CESSIONI DI BENI INTRACOMUNITARIE



Le **cessioni** di beni effettuate **nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione Europea** non sono considerate cessioni intracomunitarie ma sono **assimilate alle operazioni interne**, per le quali l'IVA non viene evidenziata in fattura.

Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti **non sono tenuti** ad iscriversi nella **banca dati VIES**, **né** alla compilazione degli elenchi riepilogativi **Intrastat**.

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

ACQUISTI DI BENI INTRACOMUNITARI



Se gli **acquisti intracomunitari** ≤ 10.000 euro, l'IVA è assolta dal cedente nel paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario forfettario **non** ha l'**obbligo** di iscriversi al **VIES**, **né** di compilare gli elenchi riepilogativi **Intrastat**.

Se gli **acquisti intracomunitari** > 10.000 euro, l'acquisto assume rilevanza in Italia e pertanto il **cessionario forfettario** deve **iscriversi al VIES**, **integrare la fattura** rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l'aliquota dovuta e la **relativa imposta** e **compilare** l'elenco **Intrastat**.

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

PRESTAZIONI DI SERVIZI



Nel caso di **acquisti di prestazioni di servizio** intracomunitarie, l'**IVA è sempre assolta in Italia**; il cessionario che applica il regime forfettario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro.



Nel caso di **prestazioni di servizio rese** ad un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa **fattura senza addebito di imposta** (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) e compilato l'elenco **Intrastat** delle prestazioni di servizio rese.

OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI

I TERMINI DI VERSAMENTO



**Comma 58, Legge
190/2014**



Versano l'imposta relativa agli **acquisti di beni o servizi** soggetti all'articolo 17 del Dpr 633/1972, compresi quelli intracomunitari, **entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.**

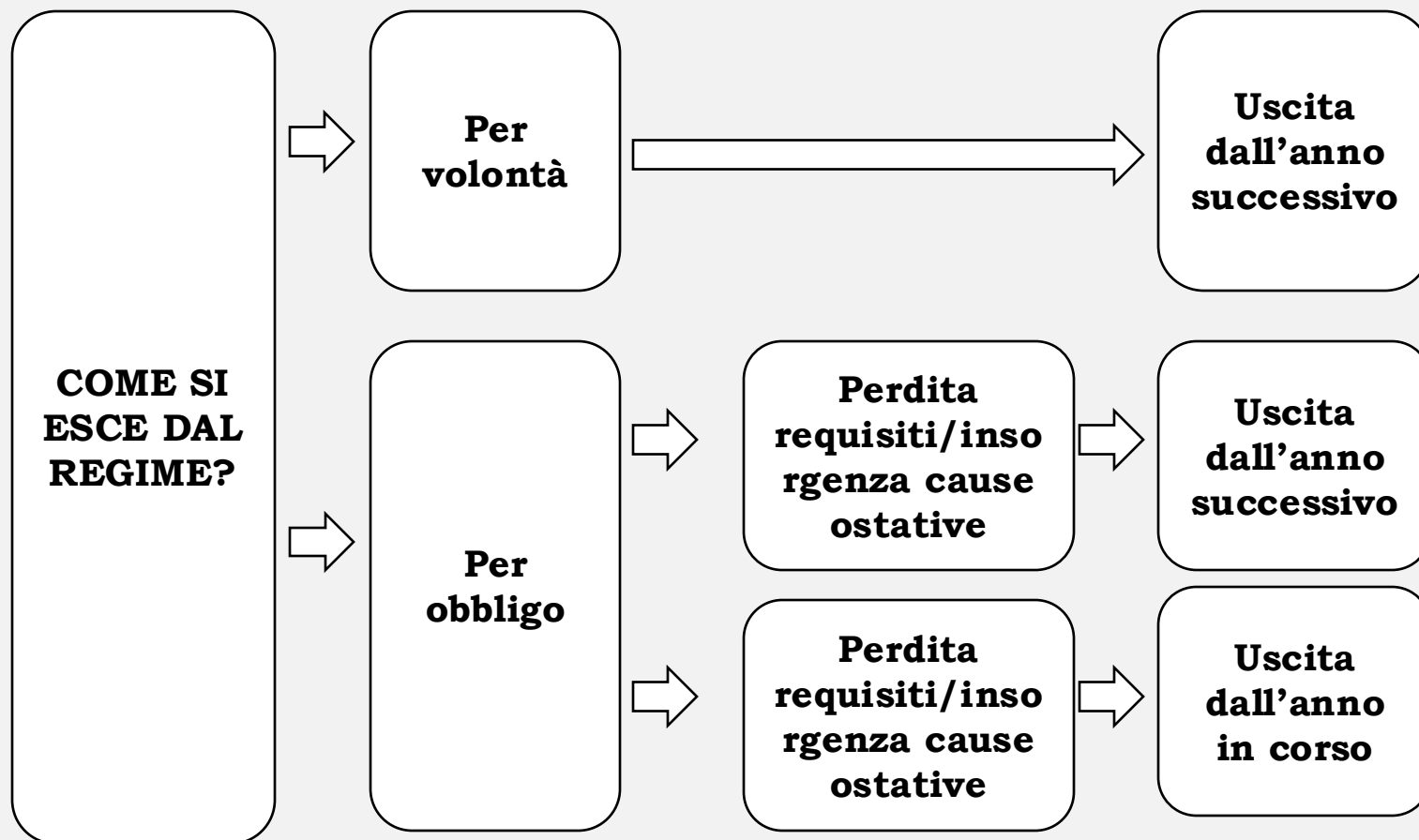


**Comma 60, Legge
190/2014**



Per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione** delle operazioni.

LA PERDITA DEL REGIME



LA FUORIUSCITA IN CORSO D'ANNO

CONSEGUENZE



Ai fini delle **Imposte Dirette**, il contribuente entra nel **regime di determinazione ordinaria del reddito**, ai fini IRPEF.

Per i compensi percepiti prima dell'incasso che determina la fuoriuscita, non si applicano **ritenute**.



Ai fini **IVA**, si applica l'**imposta sulle operazioni** effettuate a partire da quelle che comportano il superamento di tale limite. Possibile anche **rettificare l'IVA** relativa a beni e servizi non ancora fruiti e agli altri beni in quinti o decimi.

LA FUORIUSCITA IN CORSO D'ANNO

L'APPLICAZIONE DELL'IVA



Rientrano nel regime ordinario e **devono essere fatturate con IVA:**

- **l'operazione che ha generato l'incasso** che ha comportato il superamento della soglia di 100.000 euro;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **già effettuate** al momento dell'incasso che fa superare la soglia, ma **non ancora fatturate**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **effettuate successivamente** al superamento della soglia e **non ancora fatturate**.

NB: restano assoggettate al regime forfettario le operazioni già fatturate al momento dell'incasso che ha comportato il superamento della soglia, indipendentemente dal momento di incasso.

LA FUORIUSCITA IN CORSO D'ANNO

LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE 1/2



- I contribuenti forfettari che fuoriescono in corso d'anno hanno diritto ad **effettuare la rettifica della detrazione**.
- La rettifica della detrazione è un **meccanismo che consente di mantenere coerente la detrazione effettuata** anche nei periodi di imposta successivi a quella in cui è stata determinata. Consiste nel ricalcolo dell'imposta detraibile con l'**obbligo di versare** quella non più detraibile oppure con il **diritto a recuperare** la differenza rispetto a quella originaria.

LA FUORIUSCITA IN CORSO D'ANNO

LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE 2/2



La rettifica si esegue con **regole diverse a seconda dei beni**:

- **Beni e servizi non ancora ceduti** → si rettifica il 100% dell'Iva assolta sui beni e i servizi non venduti/non utilizzati.
- **Beni ammortizzabili** → si rettifica l'Iva relativa se non sono decorsi più di 5 anni dall'acquisto per i beni mobili e 10 anni per quelli immobili. La rettifica si fa in base ai quinti o ai decimi mancanti al compimento del quinquennio o del decennio e, per l'anno di cambio, tenendo conto dei mesi.

LA FUORIUSCITA IN CORSO D'ANNO

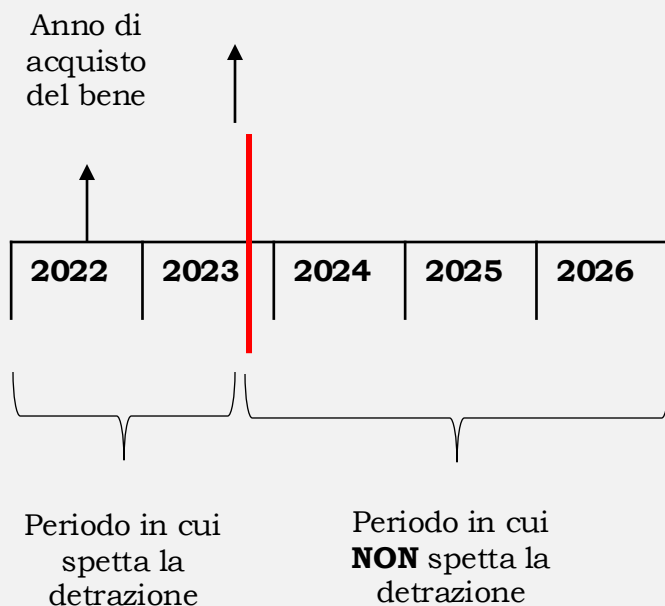
ESEMPIO DI RETTIFICA DELLA DETRAZIONE 1/2



- **1 luglio 2022 = acquisto bene mobile** ammortizzabile per 6.100 euro (5.000 imponibile + 1.100 IVA)
- **1 ottobre 2023 = uscita dal regime forfettario**
- **Rettifica** = è possibile rettificare in aumento l'IVA a credito corrispondente ai quinti residui ($1.100/5 = 220$ euro, da rapportare ai mesi nel 2023), vale a dire il quinto del 2023 rapportato ai mesi residui dell'anno (55 euro) più i quinti pieni del triennio 2024-2025-2026 (660 euro), per un totale di 715 euro.

LA FUORIUSCITA IN CORSO D'ANNO

ESEMPIO DI RETTIFICA DELLA DETRAZIONE 2/2



Anno X = Anno 2022

Iva assolta nel 2022 = euro 1.100

- Anno 2022 = Iva non detraibile
- Anno 2023 = Iva non detraibile per 9 mesi su 12
- Anno 2024 = Iva detraibile
- Anno 2025 = Iva detraibile
- Anno 2026 = Iva detraibile

Possibile rettificare:

- $3/5$ pieni di IVA ($1.100/5 = 220 * 3 = 660$ euro)
- +
- $3/12$ del quinto dell'anno 2023 ($220/12 = 18,3 * 3 = 55$ euro)

TOTALE RETTIFICA = 660 + 55 = 715 euro